

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1988**

### Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge fissa una distinzione netta tra la riparazione dei danni ingiusti subiti dall'utente della giustizia e la responsabilità patrimoniale del magistrato. Per questa via si vuol tutelare il cittadino ed insieme garantire l'indipendenza e l'autonomia del magistrato. È previsto il contemporaneo inizio dell'azione di risarcimento (in relazione alle fattispecie definite negli articoli 1, 2, 3 e 4) e dell'azione disciplinare (articoli 5 e 6). La riparazione è chiesta dal cittadino allo Stato. L'azione disciplinare, in questi casi obbligatoria, è esercitata nei confronti del magistrato. In

seguito alla condanna dello Stato al risarcimento e alla condanna disciplinare del magistrato scatta l'azione di regresso obbligatoria, promossa dal Ministro del tesoro, davanti al giudice civile, per una somma che non può superare un terzo dello stipendio netto del magistrato (articolo 9). Di particolare rilievo sono le disposizioni relative al patrocinio gratuito dei non abbienti (articolo 13), al preventivo giudizio di ammissibilità dell'azione di risarcimento (articolo 6) e, per i collegi che giudicano l'illecito disciplinare, l'obbligo di sentire come testimone la persona che si ritiene danneggiata (articolo 8).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Diritto all'integrale riparazione del danno)*

1. Ha diritto all'integrale riparazione chiunque ha subito un danno ingiusto:

a) a causa di un fatto costituente reato commesso da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) a causa di provvedimenti o atti giudiziari dolosi o abnormi;

c) per diniego di giustizia.

## Art. 2.

*(Responsabilità civile da reato)*

1. Chiunque ha subito un danno ingiusto a causa di un fatto costituente reato, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, può esercitare l'azione civile per la riparazione nei confronti del magistrato o dello Stato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

2. Il danneggiato può costituirsi parte civile nel processo penale.

3. Lo Stato agisce in via di regresso nei confronti del magistrato condannato per la ripetizione delle somme erogate a titolo di riparazione.

## Art. 3.

*(Provvedimenti abnormi)*

1. Agli effetti della presente legge costituiscono provvedimenti abnormi:

a) l'applicazione di una legge non vigente;

b) la grave, evidente ed indiscutibile disapplicazione di una legge vigente;

c) un provvedimento non riconducibile ad alcuna norma di legge;

d) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale del tutto privo

di motivazione, nonchè di ogni altro provvedimento del tutto privo di motivazione, quando questa è richiesta dalla legge;

e) un provvedimento fondato sull'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

f) un provvedimento fondato sulla negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento.

2. Non può comunque dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme e di ricostruzione logica o di valutazione critica del fatto o della prova.

#### Art. 4.

##### *(Diniego di giustizia)*

1. Agli effetti della presente legge costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento di atti giurisdizionali quando:

a) la legge fissa al giudice un termine per il compimento dell'atto;

b) la parte, dopo la scadenza del termine, ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria.

2. Costituisce inoltre diniego di giustizia l'indebito rifiuto di atti o provvedimenti giurisdizionali dovuti.

#### Art. 5.

##### *(Modalità dell'esercizio dell'azione)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 1, lettere b) e c), l'azione è proposta nei confronti dello Stato.

2. L'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento o l'atto che ha causato il danno e comunque prima dell'esaurimento della fase processuale nella quale il provvedimento o l'atto è stato posto in essere.

3. Se il provvedimento o l'atto è stato posto in essere nel procedimento pretorile, l'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e sinchè il procedimento pende innanzi al pretore.

4. L'azione deve essere esercitata entro un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il provvedimento o l'atto è stato emesso.

5. Le condizioni indicate nei commi precedenti devono essere osservate a pena di decadenza.

#### Art. 6.

##### *(Ammissibilità della domanda)*

1. Il giudice adito, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'eventuale inammissibilità della domanda.

2. La deliberazione è adottata subito dopo la prima udienza.

3. Nel procedimento davanti al tribunale, il giudice istruttore, dopo la prima udienza, riferisce al collegio in camera di consiglio.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile davanti al giudice d'appello, che pronunzia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato.

5. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 5, è inammissibile la domanda manifestamente infondata.

6. Il giudice, se non emette il decreto di inammissibilità della domanda, trasmette copia di quest'ultima al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro di grazia e giustizia, se l'azione riguarda atti o provvedimenti emessi da un magistrato ordinario, e negli altri casi al titolare dell'azione disciplinare; dà quindi disposizioni per l'ulteriore corso del processo.

7. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per la magistratura ordinaria e gli altri titolari dell'azione disciplinare negli altri casi, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, sono tenuti a dare immediatamente inizio all'azione disciplinare.

8. La decisione disciplinare non ha effetto nel giudizio di cui all'articolo 5.

## Art. 7.

*(Intervento nel giudizio contro lo Stato)*

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tale fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per la riparazione dispone, nella prima udienza, che ne sia data notizia al magistrato che ha emesso l'atto o il provvedimento.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare nè nel giudizio di regresso.

## Art. 8.

*(Testimonianza della persona danneggiata nel procedimento disciplinare)*

1. Nel procedimento disciplinare iniziato a norma del comma 7 dell'articolo 6 deve essere sentita la persona che si ritiene danneggiata.

## Art. 9.

*(Azione di regresso)*

1. A seguito della riparazione del danno ai sensi dell'articolo 5, nei confronti del magistrato che ha cagionato un danno ingiusto con dolo, ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati da colpa grave, ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4, e che per tali fatti è stato condannato in sede disciplinare, lo Stato agisce in via di regresso per un ammontare non superiore ad un terzo dello stipendio annuo al netto delle trattenute fiscali.

2. L'azione di regresso è esercitata obbligatoriamente dal Ministro del tesoro, dinanzi al giudice civile.

3. Nel determinare l'ammontare della somma dovuta, il giudice competente deve tener conto, oltre che dell'entità del danno, del grado della colpa e di ogni altra circostanza rilevante.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano anche nel caso di responsabilità civile da reato.

## Art. 10.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ed a quelli delle giurisdizioni speciali.

2. Nei confronti degli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'azione di regresso è esercitata a seguito della riparazione del danno, ai sensi dell'articolo 5, sempre che abbiano cagionato danno ingiusto con dolo, ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati da colpa grave, ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4, per un ammontare non superiore a quello corrispondente ad un terzo dello stipendio iniziale, al netto delle trattenute fiscali, dei magistrati di tribunale, ovvero al terzo dello stipendio effettivamente percepito o del reddito da lavoro autonomo, al netto delle trattenute fiscali, e per il minimo di un anno, se inferiore.

## Art. 11.

*(Competenza per territorio)*

1. I procedimenti per la riparazione del danno e per l'azione di rivalsa sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto distretto il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tal caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

## Art. 12.

*(Abrogazione delle disposizioni incompatibili)*

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

## Art. 13.

*(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)*

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire 10 milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'Istat per l'anno precedente.

## Art. 14.

*(Oneri di spesa)*

1. Agli oneri previsti dall'articolo 13 della presente legge stimati a partire dall'esercizio 1988 in lire 2.000 milioni si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica «Ministero di grazia e giustizia», alla voce «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, considerati spesa obbligatoria, si fa fronte con uno stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Alla dotazione del relativo capitolo di provvede con prelevamento dal capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.